

Numero 803/2010 e data 2/13/2010

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato**Sezione Consultiva per gli Atti Normativi****Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2010****NUMERO AFFARE 00009/2010****OGGETTO:**

Ministero dello sviluppo economico - Ufficio legislativo;
Schema di d.P.R. recante modifiche al d.P.R. n. 162 del 1999, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva n. 95/16/CE relativa agli ascensori.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. 0032004-17.15.1/172 dell'11 dicembre 2009 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Alberto Ruffo;

PREMESSO

Riferisce l'Amministrazione che il testo dello schema di regolamento governativo sottoposto all'esame provvede ad adeguare il regolamento a suo tempo adottato con decreto del Presidente della Repubblica il 30 aprile 1999 n. 162 in recepimento delle modifiche comunitarie apportate con direttiva n. 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio il 17 maggio 2006 definendo nel contempo le necessarie puntualizzazioni al fine di mantenere coerente il tessuto normativo.

La fonte normativa di tale potere regolamentare deve essere rinvenuta nell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee con cui il Governo è stato a suo tempo autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della medesima legge, ivi compresa la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Lo schema di regolamento è costituito da 12 articoli.

L'articolo 1 definisce gli ambiti dei successivi interventi con provvedimento amministrativo per gli adeguamenti tecnici conseguenti a successive direttive.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 1 del d.P.R. n. 162 del 1999, al fine di ridefinire l'ambito di applicazione in coerenza con la novella

comunitaria.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 2 del d.P.R. n. 162 del 1999, modificando le definizioni al fine di renderle coerenti con la novella comunitaria.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 11 del d.P.R. n.162 del 1999, al fine di rideterminare l'ambito di applicazione del capo II.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 12 del d.P.R. n. 162 del 1999, significando che le macchine oggetto di disciplina non sono genericamente "ascensori e montacarichi" ma più precisamente "ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s".

Con gli articoli 6, 7 e 9 vengono introdotte modifiche definitorie nell'ambito rispettivamente degli articoli 14, 15 e 17 del d.P.R. n. 162 del 1999.

L'articolo 8 recepisce modifiche definitorie rese necessarie dalla direttiva.

L'articolo 10 integra l'articolo 18 del regolamento vigente prevedendo la procedura per la rideterminazione delle tariffe per i controlli.

L'articolo 11 reca le necessarie modifiche all'allegato I al d.P.R. 162 che non possono che essere contestuali alle novelle apportate, fermo restando quanto richiamato dall'articolo 1 dello schema di regolamento in esame circa la possibilità di ulteriori successivi

interventi con atto amministrativo nei casi ivi previsti.

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Lo schema di regolamento è stato positivamente oggetto di esame preliminare del Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre 2009 ed ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 novembre 2009 ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e della legge 17 luglio 2009, n. 88.

Nella relazione il Ministero dello sviluppo economico ha manifestato l'intendimento di accogliere le modifiche suggerite dalla Conferenza in sede di deliberazione definitiva del regolamento in esame.

CONSIDERATO

La Sezione rileva, in via preliminare, che dalla documentazione trasmessa non risulta acquisito il concerto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri e della giustizia.

La Sezione ritiene altresì, opportuno, che l'Amministrazione referente fornisca ulteriori chiarimenti sul potere regolamentare esercitato, considerato che l'art. 5, comma 2, della legge 24 aprile 1988 n. 128, consente di dare attuazione con regolamento alle direttive, di cui le direttive comprese nell'allegato C alla medesima legge n. 128 del 1998 costituiscono modifica.

L'Amministrazione referente vorrà, infine, trasmettere, ai fini del parere, un testo dello schema di regolamento contenente le

modifiche suggerite dalle Regioni.

Per le suesposte considerazioni la Sezione rinvia pertanto la definitiva espressione del parere in attesa degli adempimenti di cui sopra.

P.Q.M.

Rinvia l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione provveda agli adempimenti richiesti.


L'ESTENSORE

Alberto Ruffo



IL PRESIDENTE

Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO



SPEDIZIONE
Numero 2268/2010 e data 18/05/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 12 aprile 2010

NUMERO AFFARE 00009/2010

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico Ufficio legislativo.

Schema di d.P.R. recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. 0032004-17.15.1/172 dell'11 dicembre 2009 con la quale il Ministero dello sviluppo economico - ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio emesso dalla Sezione nell'adunanza del 18 gennaio 2010;

Vista la nota di adempimento dell'Amministrazione del 6 aprile 2010
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Alberto
Ruffo;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che il testo dello schema di regolamento governativo sottoposto all'esame provvede ad adeguare il regolamento a suo tempo adottato con decreto del Presidente della Repubblica il 30 aprile 1999, n. 162, in recepimento delle modifiche comunitarie apportate con direttiva n. 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio il 17 maggio 2006 definendo nel contempo le necessarie puntualizzazioni al fine di mantenere coerente il tessuto normativo.

Nella relazione illustrativa si precisava che la fonte normativa di tale potere regolamentare doveva essere rinvenuta nell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee con cui il Governo è stato a suo tempo autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della medesima legge, ivi compresa la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Lo schema di regolamento è stato positivamente oggetto di esame preliminare del Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre 2009 ed ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza unificata, sede

congiunta della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 novembre 2009 ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e della legge 17 luglio 2009, n. 88.

Nella relazione il Ministero dello sviluppo economico ha manifestato l'intendimento di accogliere le modifiche suggerite dalla Conferenza in sede di deliberazione definitiva del regolamento in esame.

Con parere interlocutorio del 18 gennaio 2010, la Sezione rilevava in via preliminare, che dalla documentazione trasmessa non risultano acquisiti i concerti necessari.

Osservava altresì che l'Amministrazione dovesse fornire chiarimenti sul potere regolamentare esercitato, considerato che l'art. 5, comma 2, della legge 24 aprile 1988, n. 128, consente di dare attuazione con regolamento alle direttive, di cui le direttive comprese nell'allegato C alla medesima legge n. 128 del 1998 costituiscono modifica e quindi non a quella in questione.

Invitava infine l'Amministrazione a trasmettere un testo dello schema di regolamento contenente le modifiche suggerite dalle Regioni.

Considerato

Con la nota n. 8583 del 6 aprile 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso il testo dello schema di regolamento contenente le modifiche suggerite dalla Conferenza unificata nella seduta del 21 novembre 2009 che sono state integralmente condivise.

Con la predetta nota, ad integrazione della documentazione inviata con la nota n. 32004 in data 11 dicembre 2009, vengono trasmessi i

formali assensi all'ulteriore *iter* del provvedimento del Ministero degli affari esteri, del Ministero della giustizia, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le modifiche di natura formale segnalate da queste due ultime amministrazioni sono state recepite nel testo di regolamento.

In merito a quanto richiesto da parte della Sezione sul potere regolamentare esercitato, l'amministrazione ha richiamato l'articolo 16 del d.lgs n. 17 del 27 gennaio 2010 che ha successivamente previsto che le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori sono adottate con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; il richiamato articolo è stato inserito nelle premesse dello schema di regolamento in esame.

Sulla base di tale precisazione l'osservazione può ritenersi superata.

Sul piano formale appare opportuno che nell'articolo 11 del regolamento in esame la frase "*dispone del presente capo si applicano anche*" venga sostituita con un "*nonché*".

E' altresì opportuno, per ragioni formali, che l'articolo 12 venga sostituito come segue: "*La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale*

rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto”.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole.


L'ESTENSORE

Alberto Ruffo



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Maria Barbagallo


2009/11/12



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n.88, sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica: "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori".

Rep. Atti n. 70/09 del 12 novembre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 12 novembre 2009

VISTO il d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, l'art. 9, comma 2;

VISTA la direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) e, in particolare gli artt. 1, e 2 che disciplinano la delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie e l'Allegato B nel quale è inserita la direttiva 2006/42/CE;

VISTO lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica: "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 15 ottobre 2009 e trasmesso in data 22 ottobre 2009 (Prot. n. 4260 P-2.17.4.12);

VISTI gli esiti della Seduta della Conferenza Unificata del 29 ottobre 2009, nel corso della quale l'esame del provvedimento è stato rinviato;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 9 novembre 2009, nel corso della quale l'Anci non ha formulato osservazioni, riservandosi di comunicare eventuali valutazioni politiche e le regioni non erano presenti;

VISTA la nota delle Regioni, pervenuta in data 11 novembre 2009 (prot. 4751 A-2.17.4.12), con la quale si esprime parere favorevole allo schema di decreto in esame, condizionato all'accoglimento di alcune proposte di modifica;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2009 (prot. 4795 A-2.17.4.12) con la quale si esprime il nulla osta all'accoglimento delle richieste di modifica formulate dalle Regioni con la nota sopra citata

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale Le Regioni hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto in esame, condizionato all'accoglimento delle osservazioni e delle proposte, già formulate nella nota tecnica sopra indicata, contenute in un documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1) e L'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini indicati in premessa, ai sensi della legge 7 luglio 2009 , n. 88, sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica: "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



Il Presidente
On.le Raffaele Fitto

R. Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/094/CU/C7

Alleg. 1

Consegnato nelle
seduta del
12 novembre 2009



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA "REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL D.P.R. 30
APRILE 1999, N. 162, IN PARZIALE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2006/42/CE, RELATIVA ALLE MACCHINE E CHE MODIFICA LA
DIRETTIVA 95/16/CE RELATIVA AGLI ASCENSORI"**

Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 novembre 2009 ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle osservazioni e delle proposte emendative riportate nel Documento in allegato.

Roma, 12 novembre 2009

| Testo originale | Testo modificato | Commento |
|--|---|----------|
| <p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>Vista la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;</p> <p>Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 ed in particolare l'articolo 1, l'allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;</p> <p>Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994</p> | <p>Le modifiche sono evidenziate in <i>grassetto corsivo</i></p> <p>Gli inserimenti sono <u>sottolineati</u></p> <p>Le cancellazioni sono barrate</p> <p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>Vista la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;</p> <p>Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 ed in particolare l'articolo 1, l'allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;</p> <p>Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994</p> | |



| | |
|---|---|
| <p>ed in particolare l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività amministrative finalizzate alla marcatura CE;</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del</p> <p>Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;</p> <p>Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;</p> <p>Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del</p> <p>Sulla proposta del Ministro per le politiche</p> | <p>ed in particolare l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività amministrative finalizzate alla marcatura CE;</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del</p> <p>Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;</p> <p>Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;</p> <p>Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del</p> <p>Sulla proposta del Ministro per le politiche</p> |
|---|---|



| | |
|--|--|
| <p>europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;</p> | <p>europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;</p> |
| <p>Emana il seguente regolamento:</p> | <p>Emana il seguente regolamento:</p> |
| <p>ART. 1 (Finalità)</p> | <p>ART. 1 (Finalità)</p> |
| <p>1. Con il presente regolamento si provvede alle necessarie modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, conseguenti alle modifiche della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori, operate dalla direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006.</p> | <p>1. Con il presente regolamento si provvede alle necessarie modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, conseguenti alle modifiche della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori, operate dalla direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006.</p> |
| <p>2. Fatto salvo quanto previsto dall'art 11, le successive modifiche degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione di direttive comunitarie, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p> | <p>2. Fatto salvo quanto previsto dall'art 11, le successive modifiche degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione di direttive comunitarie, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p> |
| <p>ART. 2 (Modifiche all'ari. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162)</p> | <p>ART. 2 (Modifiche all'ari. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162)</p> |
| <p>1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:</p> | <p>1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:</p> |



| | | |
|--|---|--|
| <p>"Art.1 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.</p> <p>2. Gli ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.</p> | <p>"Art.1 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.</p> <p>2. Gli ascensori <u>apparecchi di sollevamento</u> che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.</p> | <p>Questa inclusione è in contrasto con la definizione di ascensore di cui all'art. 2 comma 1 lett. a, modificata dall'art. 3, in quanto in quest'ultima uno delle caratteristiche distintive degli ascensori è che si spostano lungo guide rigide, mentre qui si includono quelli che non si spostano lungo guide rigide. La modifica proposta contiene esattamente il testo del secondo comma dell'art. 24 della Direttiva 2006/42/CE, certamente più chiaro e non in contrasto con la definizione di ascensore.</p> |
| <p>3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:</p> <p>a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;</p> <p>b) gli ascensori da cantiere;</p> <p>c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;</p> <p>d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;</p> <p>e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;</p> <p>f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;</p> | <p>3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:</p> <p>a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;</p> <p>b) gli ascensori da cantiere;</p> <p>c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;</p> <p>d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;</p> <p>e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;</p> <p>f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;</p> | <p>3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:</p> <p>a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;</p> <p>b) gli ascensori da cantiere;</p> <p>c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;</p> <p>d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;</p> <p>e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;</p> <p>f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;</p> |



| | | |
|--|--|--|
| <p>g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;</p> <p>h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;</p> <p>i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;</p> <p>l) i treni a cremagliera;</p> <p>m) le scale mobili e i marciapiedi mobili."</p> <p>ART. 3 (Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:</p> <p>«a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:</p> <p>1) di persone,</p> <p>2) di persone e cose,</p> <p>3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi</p> | <p>g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;</p> <p>h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;</p> <p>i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;</p> <p>l) i treni a cremagliera;</p> <p>m) le scale mobili e i marciapiedi mobili."</p> <p>ART. 3 (Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:</p> <p>«a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:</p> <p>1) di persone,</p> <p>2) di persone e cose,</p> <p>3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi</p> | <p>g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;</p> <p>h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;</p> <p>i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;</p> <p>l) i treni a cremagliera;</p> <p>m) le scale mobili e i marciapiedi mobili."</p> <p>ART. 3 (Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:</p> <p>«a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:</p> <p>1) di persone,</p> <p>2) di persone e cose,</p> <p>3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi</p> |
|--|--|--|



| | | |
|---|---|---|
| <p>senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;</p> <p>b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 Kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;»</p> | <p>senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;</p> <p>b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 Kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;»</p> | |
| <p>b-bis) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;»;</p> <p>c) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;</p> | <p>b-bis) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;»;</p> <p>c) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;</p> | |
| <p>d) commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;</p> | <p>d) commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;</p> | <p>La definizione di commercializzazione riportata, pur essendo sostanzialmente uguale a quella già contenuta del DPR 162/99 non è aderente a quella della Direttiva 95/16/CE e non tiene conto delle caratteristiche degli</p> |



ascensori. La definizione riportata è quella già riportata nella Direttiva 95/16/CE, a cui è aggiunta la definizione di commercializzazione di componente di sicurezza.

d) commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorché l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;

Per commercializzazione di un componente di sicurezza si intende la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;

e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;

f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

g) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con l'indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai

e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;

f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

g) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con l'indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai

| | | |
|---|---|--|
| <p>requisiti essenziali di sicurezza;</p> <p>h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore, del montacarichi, dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s o del componente di sicurezza;</p> | <p>requisiti essenziali di sicurezza;</p> <p>h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore, del montacarichi, del sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s o del componente di sicurezza;</p> | <p>Nel Capo I si fa riferimento solo agli ascensori e ai componenti di sicurezza (oggetto della Direttiva), mentre la messa in servizio di montacarichi e di altri apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensori la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s riguarda il Capo II (oggetto di regolamentazione nazionale sull'esercizio). L'inserimento di questi ultimi in questo punto genera confusione; casomai può essere opportuno richiamarli nel capo II.</p> |
| <p>i) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il cambiamento della velocità; 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali; <p>l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di formazione europea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati</p> | <p>i) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il cambiamento della velocità; 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali; <p>l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di formazione europea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati</p> | |



| | |
|--|--|
| <p>nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e trasposte in una norma nazionale;</p> <p>m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.</p> <p>ART. 4 (Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 11 (Ambito di applicazioni)</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:</p> | <p>nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e trasposte in una norma nazionale;</p> <p>m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.</p> <p>ART. 4 (Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)</p> <p>1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 11 (Ambito di applicazioni)</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:</p> |
| <p>Errore di digitazione</p> | <p>Errore di digitazione</p> |
| <p>Errore di digitazione</p> | <p>Errore di digitazione</p> |



- a) per miniere e per navi;
- b) aventi corsa inferiore a 2 m;
- e) azionati a mano;
- d) che non sono installati stabilmente;
- e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.".

ART. 5 (Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

"Art 12 (Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato)

1. E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui

- a) per miniere e per navi;
- b) aventi corsa inferiore a 2 m;
- e) azionati a mano;
- d) che non sono installati stabilmente;
- e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.".

ART. 5 (Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

"Art 12 (Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato)

1. E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui



| | |
|--|---|
| <p>all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, contiene:</p> | <p>all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, contiene:</p> |
| <p>a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;</p> <p>b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;</p> <p>c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;</p> <p>d) copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'art. 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;</p> <p>e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;</p> <p>f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.</p> | <p>a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;</p> <p>b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;</p> <p>c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;</p> <p>d) copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'art. 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;</p> <p>e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 del decreto ministeriale n. 57 del 22/01/2008, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;</p> <p>f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.</p> |

Errore di digitazione

La legge 46/90 è stata abrogata ed è stata sostituita dal D.M. 377/2008.



3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.

6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.

3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.

6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.



7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'incosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 5 bis (Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e montacarichi» sono sostituite da: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s».

ART. 6 (Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensore» è sostituita con la parola: «impianto».

ART. 7 (Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. All'art. 15, comma 1, del decreto del

7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'incosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.

La modifica dell'art. 13 si rende necessaria per coerenza con tutte le altre modifiche riportate nel capo II. In assenza di questa modifica, conseguirebbe che l'obbligo di far verificare agli ingegneri riguarderebbe solo gli ascensori e montacarichi e non gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s.

ART. 6 (Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensore» è sostituita con la parola: «impianto».

ART. 7 (Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. All'art. 15, comma 1, del decreto del



Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «dell'ascensore o del montacarichi» sono sostituite da: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s».

2. All'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensori» è sostituita dalle seguenti: «ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s.».

ART. 8 (Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Libretto e targa)
1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3,

Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «dell'ascensore o del montacarichi» sono sostituite da: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s».

2. All'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensori» è sostituita dalle seguenti: «ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s.».

ART. 8 (Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Libretto e targa)
1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3,



lettera e) del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.

2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.

3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:

- a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
- b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
- c) numero di matricola;
- d) portata complessiva in chilogrammi;
- e) se del caso, numero massimo di persone. " .

ART. 9 (Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162)

lettera e) del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.

2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.

3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:

- a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
- b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
- c) numero di matricola;
- d) portata complessiva in chilogrammi;
- e) se del caso, numero massimo di persone. " .

ART. 9 (Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e dei montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s».

ART. 10 (Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2004 e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono riattribuite agli stati di

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e dei montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s».

ART. 10 (Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2004 e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono riattribuite agli stati di



previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2 commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008.

1-quater. Il decreto interministeriale 13 febbraio 2004, concernente "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e dell'alt. 47 della L. 6 febbraio 1996, n. 52" resta in vigore fino all'entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dal comma 2 del presente articolo".

ART. 11 (Modifiche all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162)

1. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Supporto del carico.

Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore è destinato al trasporto di

previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2 commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008.

1-quater. Il decreto interministeriale 13 febbraio 2004, concernente "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e dell'alt. 47 della L. 6 febbraio 1996, n. 52" resta in vigore fino all'entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dal comma 2 del presente articolo".

ART. 11 (Modifiche all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162)

1. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Supporto del carico.

Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore è destinato al trasporto di



persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.».

ART. 12 (Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.».

ART. 12 (Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 novembre 2009

